

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA NEL COMUNE DI RHO

TRA

, con sede legale in ***, **Milano**, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di **Milano**, Codice Fiscale e partita iva numero ***, nella persona di ***, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità "*") - da una parte -

E

Comune di Rho con sede legale in **Piazza Visconti, 23, 20017, Rho (MI)**, Codice fiscale / Partita Iva: **00893240150**, in questo atto rappresentato da **Luigi Fregoni** in qualità di Direttore Area 5 Pianificazione Territoriale, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (di seguito per brevità "**Comune**") - dall' altra parte -

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell' art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;

- e) Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche.
- f) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- g) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- h) *** ricopre il ruolo di E-Mobility Provider (EMP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- i) In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;
- j) In qualità di CPO è gestore e proprietario delle EVC curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi.
- k) Tutti gli EVC installati e gestiti da *** sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

PREMESSO INOLTRE CHE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 03/09/2019 il Comune ha approvato le linee di indirizzo per l'attivazione di impianti di ricarica per veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubbliche del territorio del Comune di Rho.

Con Determinazione Dirigenziale n. 399 del 21/04/2020 il Comune ha approvato la documentazione per la pubblicazione della manifestazione di interesse: avviso pubblico, modello di domanda, linee di indirizzo.

Con Determinazione Dirigenziale n. 657 del 22/06/2021 il Comune ha approvato la documentazione aggiornata per la pubblicazione della manifestazione di interesse sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con proprio orientamento collegiale n. 8 dell'08/06/2021, modificando in particolare l'art. 5 delle linee guida, portando la durata della concessione a dieci anni per agevolare la presentazione di nuove offerte.

Il Comune in data *** ha pubblicato un Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori.

*** in data *** ha presentato un'istanza registrata al prot. n. *** del Comune di Rho finalizzata a manifestare il proprio interesse rispetto a quanto proposto dal Comune nell'Avviso pubblicato in data ***.

Il Comune, con propria Determinazione n. *** ha valutato che tale istanza risulta coerente con le richieste del medesimo Avviso, ha dato atto che nei termini ivi indicati non erano pervenute offerte, ha ritenuto possibile ammettere l'istanza sopra citata, ancorchè tardivamente pervenuta, avviando un dialogo per la scelta definitiva delle postazioni proposte, previa presentazione del progetto esecutivo e della documentazione richiesta nei termini stabiliti dalle linee guida citate in premessa, approvando tale indirizzo dando mandato in tal senso al Servizio Pianificazione Urbanistica e Mobilità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra il Comune e *** si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "**Protocollo**").

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale come da elenco e planimetria "Allegato 1" al presente Protocollo;

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE, NUMERO E DEFINIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di EVC compreso tra **un minimo di ***** postazioni obbligatorie ed **un massimo di ***** da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale, da definirsi congiuntamente tra le Parti secondo quanto indicato nell'elenco e planimetria "Allegato 1" al presente Protocollo.

Le aree di installazione e il numero di EVC definitivi si intenderanno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad invio da parte di *** al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del dipartimento competente del Comune.

All'interno di ognuna delle aree individuate *** installerà almeno un EVC. Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, *** potrà installare, previo assenso del Comune, un secondo EVC in base allo sviluppo della mobilità elettrica nel Comune e nelle aree circostanti. Il Comune di riserva in ogni caso, per favorire la concorrenza tra gli operatori, di pubblicare nuovi avvisi di manifestazione di interesse per l'assegnazione di nuove postazioni sia nelle aree ove vi siano impianti già presenti, sia in altre aree.

3.1 Postazioni situate in corrispondenza dei punti di presa e consegna del Car Sharing. Per ciascuna delle postazioni "car sharing" elencate nell'allegato 1 *** si impegna a realizzare un minimo di due e un massimo tre stalli di sosta dedicati alla ricarica per ciascuno degli EVC installati; almeno uno dei due/tre stalli di sosta potrà essere utilizzato come punto di presa e consegna delle auto del servizio di Car Sharing potendo mantenere la sosta anche oltre il periodo di carica senza l'imputazione di costi aggiuntivi al gestore e/o all'utente.

3.2 Postazioni ordinarie. Per ciascuna delle postazioni ordinarie elencate nell'allegato 1 *** si impegna a realizzare due stalli di sosta dedicati alla ricarica per ciascuno degli EVC installati; in questi stalli la sosta sarà consentita solo per il tempo necessario per la ricarica (fatto salvo un margine di flessibilità definito per il recupero del veicolo).

Art. 4 - CARATTERISTICHE EVC.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da *** risponderanno alle caratteristiche indicate nell'art. 6 dell'allegato B citato in premessa, saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (fatti salvi eventuali limiti alla sosta dovuti a provvedimenti di regolazione del traffico emanati dal Comune), il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto.

Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

***** si impegna** ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- 1a) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- 1b) individuare congiuntamente al Comune, nell'ambito delle aree indicate nell'Allegato 1, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;

- 1c) progettare le "Aree dedicate", composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- 1d) provvedere all'installazione delle infrastrutture di ricarica EVC che al termine della concessione rimarranno di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato B
- 1e) collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a ***;
- 1f) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- 1g) esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo;
- 1h) mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- 1i) adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- 1j) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- 1k) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- 1l) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC fatta salva l'esclusione dal canone di occupazione del suolo pubblico ai sensi del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9, nei casi consentiti dalle medesime norme;
- 1m)rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti;
- 1n) rispettare tutto quanto previsto dall'allegato B citato in premessa.

Il Comune si impegna a:

- 2a) individuare, congiuntamente a ***, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica EVC da parte di *** nell'ambito di quelle indicate sub Allegato 1;
- 2b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9 ;
- 2c) assicurare la necessaria collaborazione relativa a *** medesima con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;

- 2d) autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del presente Protocollo;
- 2e) consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- 2f) fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo.

Art. 6 - DURATA.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà **durata di 10 anni** a partire dalla data di sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Le Parti si riservano fin d'ora la possibilità di rinnovare il presente Protocollo per un periodo di ulteriori 5 anni da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta.

Art. 7 - NON ESCLUSIVITÀ.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

Art. 8 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il Comune riconosce e prende atto che *** è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da ***.

Art. 10 - FORO COMPETENTE - MODIFICHE - CESSIONE.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di *** in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa ***, previa comunicazione scritta tra le Parti e a seguito delle dovute verifiche da parte del Comune.

Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per *** - PEC:

Per il Comune - PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

Letto, approvato e sottoscritto.

***, lì [DATA]

per *** Srl


.....

per il Comune

.....

ALLEGATO 1 - IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI INSTALLAZIONE

N.	Tipologia postazione	Ambito
1	Car sharing	
...	Car sharing	
1	Ordinaria	
...	Ordinaria	



I quadrati arancioni indicano le postazioni del Car Sharing esistenti.

I bollini verdi e blu indicano le postazioni di altri operatori già esistenti.

I bollini rossi indicano le postazioni di altri operatori già assegnate e in corso di installazione.